



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2007, proposto da: Vaggelli Stefania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rossi, nonché Claudio Tamburini ed Andrea Danilo Conte (successivamente rinuncianti al mandato), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via L. il Magnifico 14;

***contro***

Comune di Firenze, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cappelletti e Sergio Peruzzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Comunale in Firenze, Piazza della Signoria 1;

Dirigente Direzione Organizzazione - Comune di Firenze;

***nei confronti di***

Bombonaci Beatrice;

Sul ricorso numero di registro generale 130 del 2008, proposto da: Vaggelli Stefania, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 14;

***contro***

Comune di Firenze, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cappelletti e Sergio Peruzzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Comunale in Firenze, Piazza della Signoria 1;

Dirigente Servizio Risorse Umane - Comune Firenze;

***nei confronti di***

Sirigatti Federica;

***per l’annullamento***

*previa sospensione dell’efficacia,*

quanto al ricorso n. 1401 del 2007:

- del provvedimento dirigenziale del comune di Firenze n. 2007/dd/06297 del 09.07.2007 avente ad oggetto “selezione pubblica a n. 8 posti nel profilo di addetto amministrativo per la stabilizzazione di personale ai sensi dell’art. 1, comma 558 della legge 296/2006 – ammissione ed esclusione candidati”;
- del provvedimento dirigenziale del comune di Firenze n. 2007/dd/05432 del 14.06.2007 avente per oggetto “selezione pubblica a n. 8 posti di addetto amministrativo per la stabilizzazione di personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 558 della legge 296/2006 – apertura avviso”;
- del regolamento per la stabilizzazione di personale a tempo determinato nel comune di Firenze ai sensi dell’art. 1 comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (appendice al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi);
- della deliberazione della giunta del comune di Firenze n. 2007/g/00299 del 05.06.2007 avente per oggetto “regolamento per la stabilizzazione del personale a tempo determinato – approvazione ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006 n. 296”;
- della deliberazione della giunta del comune di Firenze n. 2007/g/00334 del 12.06.2007;
- del provvedimento dirigenziale del comune di Firenze n. 7154/07, di approvazione della graduatoria della selezione di cui sopra;

di ogni altro atto comunque connesso a quelli espressamente indicati, anteriore o successivo, ancorchè incognito;

quanto al ricorso n. 130 del 2008:

- del provvedimento dirigenziale del comune di Firenze n.2007/dd/09416 del 26.10.2007 avente per oggetto "sig.ra Vaggelli Stefania -ammissione con riserva alla selezione pubblica a n. 8 posti nel profilo di addetto amministrativo per la stabilizzazione del personale a tempo determinato ai sensi della legge 296/2006 ed inserimento con riserva nella relativa graduatoria, in esecuzione dell' ordinanza n. 828/07 T.A.R. Toscana";

- del provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze n. 9416/07, di integrazione della graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 7154/07;

- del provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze n.2007/dd/12900 del 12.12.2007 avente per oggetto "selezione pubblica posti nel profilo professionale di addetto amministrativo (cat b3) per la stabilizzazione di personale ai sensi dell' art.1, comma 558 della legge 27.12.2006 n. 296 Assunzione a tempo indeterminato";

- di ogni atto comunque connesso a quelli espressamente indicati, anteriore o successivo, ancorché incognito.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2008 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con ricorso notificato il 10 e depositato il 30 agosto 2007, iscritto al n. 1401 R.G., Stefania Vaggelli, premesso di aver inoltrato il 21 giugno 2007 domanda per essere ammessa alla selezione a otto posti nel profilo di addetto amministrativo per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, indetta dal Comune di Firenze

ai sensi dell'art. 1 co. 558 della legge n. 296/06, esponeva che, con provvedimento dirigenziale del 9 luglio 2007, ella era stata esclusa dalla procedura a causa della insufficiente anzianità di servizio maturata alle dipendenze del Comune stesso nel periodo fra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006. In realtà, proseguiva la Vaggelli, il sopra citato art. 1 co. 558 l. n. 296/06 prevedeva che la stabilizzazione fosse estesa a tutto il personale che avesse prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della disposizione, non essendo perciò necessario che l'anzianità di servizio fosse stata maturata per intero presso l'ente cui si rivolgeva la domanda di stabilizzazione; la stessa direttiva n. 7 del 30 aprile 2007, emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, nell'enunciare i requisiti per accedere alla stabilizzazione includeva fra i destinatari del beneficio i lavoratori che avessero maturato il triennio di anzianità alle dipendenze di amministrazioni differenti, da cui l'illegittimità del regolamento per la stabilizzazione del Comune di Firenze, laddove, al contrario, richiedeva che il triennio fosse stato interamente maturato alle sue dipendenze.

Affidate quindi le proprie censure ad un unico, complesso, motivo in diritto, la ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensiva, del predetto regolamento per la stabilizzazione, nonché di tutti gli atti della procedura selettiva aperta dal Comune di Firenze con avviso del 14 giugno 2007, ed in particolare degli atti di ammissione ed esclusione dei candidati, e dell'approvazione della graduatoria.

Costitutosi in giudizio il Comune di Firenze, che resisteva al gravame, con ordinanza n. 828 del 26 – 27 settembre 2007 il collegio accordava la richiesta misura cautelare.

Successivamente, con autonomo ricorso notificato il 24 dicembre 2007 e depositato il 21 gennaio 2008, iscritto al n. 130 R.G., la Vaggelli deduceva che, a seguito della sua richiesta di ottemperanza alla succitata pronuncia cautelare del T.A.R., il Comune le aveva dapprima reso noto il suo inserimento con riserva nella graduatoria di stabilizzazione del personale, ma senza attribuzione di punteggio ed in ultima posizione, per poi procedere, con provvedimento dirigenziale del 12 dicembre 2007, all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i candidati che la precedevano. Avverso tali determinazioni, la Vaggelli riproponeva i medesimi motivi di gravame già proposti con il primo ricorso, e nuovamente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.

Costitutosi anche nel secondo giudizio il Comune di Firenze, in esito alla camera di consiglio del 6 febbraio 2008 la nuova domanda cautelare era accolta dal tribunale, che ordinava all'amministrazione di procedere al riesame della situazione della ricorrente e di dare piena attuazione alla pregressa ordinanza n. 828/07.

Nel merito, le cause venivano ambedue discusse e trattenute in decisione alla pubblica udienza del 15 luglio 2008.

## DIRITTO

Come riferito in narrativa, il ricorso iscritto al n. 1401 R.G. 2007 ha per oggetto il regolamento adottato dal Comune di Firenze per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, nonché tutti gli atti della procedura di stabilizzazione aperta dal medesimo Comune con avviso del 14 giugno 2007, ed in particolare il provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati in data 9 luglio 2007 e la graduatoria approvata con provvedimento del 7 agosto successivo. Il ricorso iscritto al n. 130 R.G. 2008 è invece rivolto contro i provvedimenti di ammissione con riserva della ricorrente Vaggelli alla procedura in questione senza punteggio ed in ultima posizione della graduatoria, e contro la determinazione di escludere la Vaggelli medesima dalle assunzioni a tempo indeterminato, atti che sarebbero elusivi dell'ordinanza cautelare n. 828/07 pronunciata da questo tribunale nell'ambito della causa più risalente.

Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva rendono opportuna la trattazione congiunta delle due controversie, che debbono pertanto essere riunite.

In via pregiudiziale il Comune di Firenze eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di procedura che, pur volta alla costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, non avrebbe natura concorsuale.

L'eccezione è fondata.

Il meccanismo per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, presso gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, non implica da parte dell'amministrazione procedente l'effettuazione di alcun giudizio comparativo fra i candidati né, più in generale, l'esercizio di poteri discrezionali, risolvendosi in una procedura selettiva priva di qual carattere della concorsualità in senso proprio, che rileva ai fini dell'attribuzione delle relative controversie del giudice amministrativo "ex" art. 63 co. 4 D.Lgs. n. 165/01 (fermo restando il rispetto dell'art. 97 co. 3 Cost., garantito dal fatto che l'accesso alla procedura di stabilizzazione è riservato ai lavoratori comunque assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge).

Posto, pertanto, che gli atti impugnati dalla ricorrente Vaggelli finiscono per incidere su posizioni non di interesse, ma di diritto soggettivo, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, secondo un indirizzo di recente già espresso da questo tribunale e condiviso dalla

giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 16 luglio 2008, n. 1751; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 13 maggio 2008, n. 2304).

Alla stregua dei principi enunciati da Corte Cost. n. 77/07, la quale ha dichiarato “in parte qua” l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge n. 1034/71, la declinatoria della giurisdizione non fa venire meno gli effetti sostanziali e processuali della domanda. In difetto di previsione legislativa, il collegio non ritiene peraltro di poter fissare alcun termine perentorio per la riassunzione del giudizio (la cui violazione comporterebbe conseguenze gravemente pregiudizievoli in danno dell’interessata), e questo proprio alla luce del percorso argomentativo seguito dal giudice delle leggi nella pronuncia dianzi citata, laddove, nel sollecitare a chiare lettere l’intervento del legislatore, implicitamente si esclude che la lacuna presente nell’ordinamento processuale circa le modalità della riassunzione possa essere colmata in via interpretativa (in questo senso, cfr. Cons. Stato, 14 aprile 1008, n. 1606, pur dovendosi dare atto dell’opposto orientamento parimenti emerso in seno alla giurisprudenza del giudice superiore, secondo cui la fissazione di un termine per la riassunzione discenderebbe dall’applicazione analogica dell’art. 50 c.p.c.).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, disposta la riunione, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/08/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO